COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 589

Sull'ordine dei lavori:

ANDERLINI 589, 590
PRESIDENTE 589, 590
FAILLA 590

Disegno di legge (*Discussione*):

Modificazioni della legge 3 aprile 1957, n. 233 sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di Commercio industria e agricoltura. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (3397) 590
PRESIDENTE 590, 591
ORIGLIA, *Relatore*. 591
ANDERLINI 591
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 591

La seduta comincia alle 10,30.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Battistini Giulio, De Martino Carmine e Graziosi.

Sull'ordine dei lavori.

ANDERLINI. Onorevole presidente, speravo di trovare nell'ordine del giorno il provvedimento relativo alla concessione dell'aumento di alcune indennità a favore degli ingegneri del corpo minerario. Si tratta di un provvedimento che pende ormai all'esame della Camera da molti mesi, creando una situazione di disagio nel settore interessato.

L'urgenza di approvare al più presto il provvedimento è comprovata anche dal fatto che gli ultimi concorsi indetti dal ministero, per coprire i posti resisi vacanti, sono andati praticamente deserti, ponendo questo particolare e delicato settore dell'attività dello Stato di fronte ad una grave carenza del servizio e di fronte a responsabilità che acquistano carattere addirittura drammatico allorquando leggiamo sui giornali il verificarsi di una delle tante tragedie che insanguinano le miniere.

PRESIDENTE. Condivido pienamente le sue osservazioni. Tuttavia, onorevole Anderlini, debbo farle presente che noi ci siamo trovati di fronte ad un parere negativo da parte della Commissione bilancio, che ha formalmente impedito di discutere il provvedimento che già avevamo posto all'ordine del giorno.

Per superare questo ostacolo formale, ho indirizzato al presidente della Commissione Bilancio la lettera di cui, ora, do lettura:

« Camera dei deputati. Commissione industria e commercio. Il Presidente. Roma, 13 dicembre 1961. All'onorevole Presidente della Commissione Bilancio. Sede. Ho l'onore di co-

municare che nella odierna seduta la XII Commissione Industria ha preso atto con rammarico del parere negativo espresso da codesta Commissione sulla proposta del Senatore Angelini: « Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3374).

Confortata dall'appoggio del rappresentante del Governo e dalla constatazione della equità del merito, la Commissione ha deliberato di chiedere alla Commissione da lei presieduta di voler riesaminare, eventualmente ascoltando anche il rappresentante del Ministero dell'industria, la proposta di legge del senatore Angelini, allo scopo di esprimere un parere difforme da quello in precedenza adottato.

Con osservanza. Firmato: DANILO DE' COCCI »

Mi propongo, ad ogni modo, di insistere nuovamente sull'argomento.

FAILLA. Se mi permette, signor Presidente, vorrei ricordarle la questione relativa allo statuto per le medie e piccole imprese industriali.

Rinuncio ad enumerare i precedenti interventi svoltisi alla Camera, in sede di Commissione, quelli del ministro dell'industria e del commercio, e suoi, signor Presidente, a proposito di tale regolamentazione giuridica. È ancora presente l'eco degli impegni che abbiamo assunto al riguardo, impegni insiti anche nell'accettazione di un ordine del giorno, e votati all'unanimità dalla Commissione.

Onorevole Presidente, è ormai passato l'anno 1961, e noi avevamo convenuto, in un primo tempo, di approvare il provvedimento entro l'anno; in un secondo tempo, poi, che avremmo almeno iniziato la discussione in sede parlamentare.

Il ministro promise che ciò sarebbe avvenuto dopo l'insediamento al Ministero di una commissione consultiva sul problema della piccola e media industria.

Non abbiamo ritenuto che una iniziativa di questo genere potesse bloccare i lavori del Parlamento.

Ovviamente il Ministro può nominare tutte le Commissioni consultive che vuole e crede; ma non può e non deve intralciare i lavori del Parlamento. Risulta d'altra parte che sino al 7 febbraio 1962 questa Commissione ministeriale, che chiamerei fantomatica, non si è mai riunita.

Sulla base di questi fatti non solo chiedo che venga sollecitato il Governo affinché, sia pure con ritardo, assolva l'impegno che l'onorevole Colombo ha assunto davanti al Parlamento, ma chiedo altresì che la nostra Commissione, avvalendosi di quanto disposto dall'apposito articolo del regolamento della Camera, inviti il ministro dell'industria e del commercio a venire in Commissione per riferire sulle linee che il Governo vuole adottare in proposito.

ANDERLINI. A questo riguardo vorrei ricordare che il Presidente Fanfani ha assunto, anche in sede di esposizione delle linee programmatiche del nuovo Governo, un impegno relativo proprio alla definizione della piccola e media industria. Tale impegno non comprende certo tutta la vasta materia; tuttavia un impegno è stato preso.

PRESIDENTE. Rispondo agli onorevoli colleghi, che hanno ancora qualche dubbio al riguardo, che in sede di preparazione degli ordini del giorno delle ultime sedute io avevo cercato di inserire le due proposte di legge che riguardano la materia, ma ho dovuto constatare che nessuna delle due era stata ancora assegnata alla nostra Commissione non essendo ancora state svolte in Aula. Mi auguro che possano essere svolte al più presto e, quindi, assegnate alla Commissione.

Prego il rappresentante del Governo di intervenire in sede ministeriale raccomandando la cosa anche al Ministro affinché quel Comitato già insediato, a cui si accennava, possa al più presto procedere allo svolgimento dei lavori.

FAILLA. Signor Presidente, le faccio presente la mia formale richiesta di avvalersi dell'articolo 38 del Regolamento, sesto comma.

PRESIDENTE. Onorevole Failla, non credo sia il caso di formalizzare quando il rappresentante del Governo ci assicura che riferirà al Ministro la sua richiesta e quando, in una delle prossime sedute, avremo sicuramente modo di sentire sull'argomento lo stesso onorevole Ministro.

Comunque, posso assicurarla che la questione sarà tenuta da me in particolare evidenza.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla

istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Il Relatore onorevole Origlia ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ORIGLIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3397 dell'onorevole Ministro Colombo, già approvato dalla IX Commissione del Senato, viene presentato al nostro esame per una ragione che lo raccomanda in modo particolare: quella, cioè, di rendere pienamente operante la legge 3 aprile 1957, n. 233, chiarendone la portata e determinandone l'esatta interpretazione, che finora dava luogo a notevoli incertezze e conseguenti remore di attuazione.

Non occorre, dunque, rilevare l'importanza di questo provvedimento, già di per sé evidente, ove lo si consideri nella luce della necessità. Ma poiché abbiamo il dovere di esaminarne comunque la lettera, vediamo che il testo dell'articolo 5 della legge sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricotura, effettivamente potrebbe dar adito ad una errata interpretazione sulla retroattività del collocamento, dando la convinzione che il collocamento stesso fosse consentito anche al personale con anzianità di sei anni all'entrata in vigore della legge 12 maggio 1957, mentre, in effetti, il provvedimento intendeva contemplare soltanto l'anzianità maturata al 1° maggio 1948, ossia nove anni prima.

È facile immaginare, quindi, la gravità degli inconvenienti, che potevano derivare da una interpretazione di gran lunga più estensiva. Ma non basta, perché, sempre nell'articolo 5, è necessario precisare l'ordine di collocamento nei ruoli aggiunti; e nell'articolo 7, invece, la norma sugli esami di concorso, indetti per il personale di ruolo, deve essere aggiornata con le nuove disposizioni in materia. Infine, anche l'articolo 8 presenta la possibilità di un equivoco riguardante il personale ausiliario, e l'erronea dizione deve essere corretta.

Il disegno di legge all'esame provvede pertanto alla indispensabile modificazione degli articoli 5, 7 e 8 della legge n. 233, che viene riportata nei termini voluti dal legislatore e resa finalmente attuabile. Sarebbe superfluo, da parte del sottoscritto, raccomandarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANDERLINI. Sarebbe opportuno che l'onorevole rappresentante del Governo ci ragguagliasse circa un eventuale aggravio di spesa che il provvedimento comporta.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il disegno di legge al nostro esame ha lo scopo di chiarire soltanto dei punti dubbi. Posso però assicurare che il provvedimento legislativo originale recava la copertura integrale: nessun aggravio di spesa, quindi, si viene a verificare.

PRESIDENTE. Prima di procedere nella discussione do lettura del parere emesso dalla I Commissione:

« Si esprime parere favorevole, suggerendo di valutare l'opportunità di inserire nel disegno di legge una disposizione diretta ad estendere al personale destinatario del provvedimento di legge le norme contenute nella legge 22 ottobre 1961, n. 1143 ».

La legge n. 1143 citata riguarda « Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 30 ». Si tratta di un provvedimento alquanto complesso e, poiché la Commissione Affari costituzionali non indica, nel suo parere, l'articolo al quale fa riferimento, sarebbe opportuno un rinvio di pochi giorni, che permetta all'onorevole Relatore di esaminare quali possibilità vi siano di venir incontro al parere della I Commissione ed, eventualmente, formulare il testo legislativo corrispondente.

Se non vi sono obiezioni, può così rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio, pertanto, ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI